



FONDAZIONE  
ACCADEMIA ROMANA DI RAGIONERIA  
GIORGIO DI GIULIOMARIA

## NOTA OPERATIVA N. 4/2011

**OGGETTO: Art 12 del Decreto Legge 6 dicembre n. 201/2011: le limitazioni all'uso del contante.**

Il Decreto in oggetto, comunemente noto come “Manovra Monti”, ha ridotto il limite massimo per effettuare le transazioni in contanti. D’ora in avanti è vietato effettuare il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro (art. 12). Il precedente limite ammontava a 2.500 euro.

La novità è destinata a modificare radicalmente le abitudini non solo dei professionisti e delle imprese, ma anche di coloro che non esercitando un’attività economica sono lavoratori dipendenti. Il provvedimento intende perseguire tre diversi obiettivi:

- contrastare il fenomeno del riciclaggio, del terrorismo e della criminalità organizzata;
- esercitare un contrasto dell’evasione fiscale;
- incentivare l’uso della moneta elettronica, anche al fine di ridurre i costi, in considerazione della gestione dei documenti in formato cartaceo, della Pubblica Amministrazione.

L’intervento realizzato a seguito dell’approvazione dell’art. 12 del Decreto in commento, è dunque più ampio rispetto a precedenti modifiche normative, che pure hanno ridotto la soglia per l’utilizzo del contante (cfr la manovra di Ferragosto). Infatti, come sarà analizzato più avanti, (cfr infra) gli stipendi, le pensioni e qualunque compenso corrisposto dalla Pubblica Amministrazione dovranno essere erogati utilizzando strumenti di pagamento elettronici bancari o postali (o altri mezzi di pagamento diversi dal contante).

L’ambito applicativo dell’intervento normativo è, dunque, particolarmente ampio. In questa sede l’analisi sarà limitata, per ragioni di sintesi, alle novità più interessanti con una serie di esemplificazioni utili per comprendere la reale portata della manovra.

### **Le limitazioni all’uso del contante**

Dopo l’approvazione della manovra, il testo dell’art. 49 del D.Lgs n. 231/2007 (disposizioni relative all’antiriciclaggio) dispone che è vietato il trasferimento di denaro contante a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione è pari o superiore a 1.000 euro.

La portata della norma è particolarmente ampia, comprendendo non solo le transazioni commerciali, cioè i movimenti di denaro per l'acquisto di beni e di servizi oppure per il pagamento di compensi professionali, ma qualsiasi trasferimento indipendentemente dal titolo, a condizione, però, che venga effettuato tra soggetti diversi. Ad esempio, il trasferimento di una somma di denaro contante ad un fratello bisognoso di un prestito è certamente soggetta all'applicazione del nuovo limite. Pertanto se il trasferimento avviene in contanti ed è raggiunta (o superata) la nuova soglia di 1.000 euro, risulta certamente commessa una infrazione.

Nel caso specifico non si configura in alcun modo una transazione commerciale, ma la circostanza (il titolo che giustifica il trasferimento) è del tutto irrilevante.

#### **Esempio: Infrazione della soglia di 1.000 euro**

Tizio, persona fisica, detiene una quota di partecipazione in Alfa srl. Per esigenze di liquidità della società decide di effettuare un finanziamento con obbligo di restituzione a carico della società medesima. Trattandosi di una somma molto modesta, pari a 2.400 euro, effettua in versamento in contanti nelle casse sociali.

#### **Soluzione**

**Il comportamento tenuto non è corretto** se il trasferimento di denaro è avvenuto a partire dal 6 dicembre scorso, cioè dalla data di decorrenza del nuovo limite di 1.000 euro.

**E' irrilevante che il titolo posto a fondamento del trasferimento di denaro sia rappresentato da un mero finanziamento** e non dall'acquisto di beni e servizi, o dal pagamento di compensi ad altro titolo.

Il socio avrebbe dovuto effettuare il trasferimento di denaro utilizzando un mezzo di pagamento tracciabile (diverso dal contante), quindi un assegno bancario non trasferibile, un bonifico bancario, etc.

In passato, già prima dell'approvazione della "Manovra Monti", si è posto il problema se la soglia massima per l'utilizzo del denaro contante dovesse essere applicata anche per i **prelevamenti bancari**. In questo caso, ove la risposta fosse stata positiva, la riduzione del limite a 1.000 euro avrebbe dato luogo ad altrettante infrazioni ogniqualvolta che, per esigenze di liquidità, fossero state prelevate presso gli sportelli bancari somme superiori all'anzidetto limite, ma non è così.

I dubbi sono sorti in quanto, dopo la riduzione del limite da 5.000 a 2.500 euro, le banche erano solite far compilare alle persone un modello dove chiedevano quali fossero le esigenze di utilizzo del denaro contante. In alcuni casi si avvertiva l'utilizzatore che il prelievo oltre la predetta soglia obbligava l'istituto di credito ed effettuare una segnalazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tuttavia questa interpretazione era frutto di un equivoco e la circolare (del 4 novembre 2011) del dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economia,

ha eliminato ogni ragione di dubbio. La soglia individuata dalla normativa antiriciclaggio trova applicazione per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi. Nel caso del prelievo di denaro contante dagli sportelli bancari, la somma rimane comunque pur sempre a disposizione di colui che ha effettuato l'operazione. Fino a questo momento non si configura alcuna violazione neppure per i prelievi di importo pari o superiore a 1.000 euro. Il problema potrà semmai nascere successivamente se la predetta somma di denaro sarà trasferita (in contanti) in favore di un soggetto diverso. In questo caso se l'operazione (di trasferimento) raggiunge o supera la soglia di 1.000 euro risulterà certamente commessa un'infrazione della "nuova" soglia.

**Esempio: Prelevamento presso lo sportello bancario di 2.000 euro**

Tizio si reca personalmente presso la banca dove è titolare di un conto corrente per prelevare l'importo di 2.000 euro, quindi un importo superiore alla nuova soglia di 1.000 euro. Si pone il problema di comprendere se il comportamento tenuto sia o meno corretto.

**Soluzione**

L'operazione di prelievo non costituisce di per sé trasferimento di denaro contante in favore di un altro soggetto. Pertanto, anche se l'importo prelevato è superiore a 1.000 euro, il comportamento è certamente regolare e la banca non sarà tenuta ad effettuare alcuna comunicazione di infrazione. Si tenga però presente che la somma prelevata non potrà essere utilizzata per effettuare trasferimenti a soggetti terzi in misura pari o superiore al nuovo limite.

Tuttavia, qualora le operazioni di prelievo fossero ricorrenti e di entità rilevante, la banca potrebbe essere obbligata ad effettuare la denuncia di operazione sospetta, cioè a rischio di riciclaggio. In sostanza il prelievo oltre la soglia non rappresenta in sé una violazione, ma i comportamenti assunti nel tempo (l'uso frequente del contante) potrebbero indurre l'istituto di credito a segnalare il sospetto di riciclaggio avendo riguardo al comportamento assunto nel suo complesso da Tizio.

Al fine di valutare il raggiungimento della soglia di 1.000 euro, l'operazione deve essere presa in considerazione nel suo complesso. In buona sostanza il "frazionamento" dei pagamenti, al fine di eludere il divieto di effettuare il pagamento in denaro contante, è sicuramente un comportamento irregolare.

Tuttavia il legislatore non ha certamente inteso eliminare la possibilità di effettuare i pagamenti rateali (c.d. vendita a rate) per venire incontro alle esigenze degli acquirenti. Infatti, la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate, è solitamente il frutto di un'ordinaria dilazione che scaturisce da un accordo preventivo delle parti. In questo caso il comportamento è certamente corretto.

**Esempio: Vendita di un televisore al prezzo di 2.400 euro: pagamento in 24 rate da 100 euro**

Tizio ha acquistato un televisore il cui prezzo è pari a 2.400 euro (oltre la soglia di 1.000 euro). Il pagamento viene effettuato in 24 rate mensili di 100 euro e, quindi viene completato in due anni

#### **Soluzione**

**Il comportamento è sicuramente corretto.** La vendita a rate è riconducibile nell'ambito della prassi commerciale. La dilazione dei pagamenti non è certamente finalizzata ad eludere la soglia di 1.000 euro che impedisce di effettuare i pagamenti in denaro contanti. La rateizzazione è il frutto di un accordo preventivo tra le parti. Pertanto il pagamento delle singole rate in contanti è regolare a condizione, però, come previsto dall'esempio, che l'importo della singola rata non raggiunga mai la soglia di 1.000 euro.

### **La “nuova” soglia per gli assegni e per i libretti di deposito**

La nuova soglia riguarda anche gli **assegni bancari o postali** che, se emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro, devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. E' ancora possibile richiedere agli istituti di credito il rilascio di carnet di assegni in forma libera che però potranno essere utilizzati solo per effettuare pagamenti di importo inferiore a 1.000 euro.

Tutti gli assegni, con riferimento ai carnet rilasciati dalle banche, continueranno ad essere muniti della clausola “non trasferibile”. Per ottenere il rilascio di assegni senza l'apposizione della predetta clausola è necessario effettuare una specifica richiesta scritta al proprio istituto di credito. In questo caso è necessario pagare alla banca un'imposta di bollo pari a 1,50 euro per ogni assegno. L'emissione dei predetti assegni è consentita solo per importi inferiori a 1.000 euro salvo il caso in cui l'emittente non apponga, autonomamente, la clausola di non trasferibilità.

Per quanto riguarda gli effetti della novità, cioè la data di **decorrenza della nuova soglia** (6 dicembre 2011), sarà necessario distinguere la data di emissione dell'assegno. Al fine di verificare il rispetto del limite, che è stato modificato nel corso del tempo, sarà necessario distinguere la data apposta sul titolo. Ad esempio se Tizio si presenta allo sportello bancario per versare un assegno ricevuto in pagamento pari a 2.000 euro, senza riportare la clausola di non trasferibilità e la cui data di emissione è il 3 dicembre 2011, la banca non dovrà segnalare alcuna violazione. Infatti al momento di emissione dell'assegno vigeva ancora il precedente limite di 2.500 euro. Viceversa qualora l'assegno fosse stato emesso il 6 dicembre il soggetto emittente, avendo raggiunto la soglia di 1.000 euro, avrebbe dovuto apporre la clausola di non trasferibilità.

Nessuna modifica è stata poi prevista per l'emissione degli assegni all'ordine del traente (a me medesimo). Rimangono quindi applicabili le regole già in vigore.

La disciplina prevede, che l'assegno emesso all'ordine del traente, possa essere girato dallo stesso solo per l'incasso presso una banca o un ufficio postale, non potendo essere incassato da un soggetto diverso. In sostanza questi assegni non possono circolare liberamente, ma possono essere solo

incassati allo sportello dallo stesso soggetto emittente. In definitiva l'assegno può essere utilizzato esclusivamente per effettuare un prelevamento presso lo sportello bancario o postale.

Una novità pressoché analoga riguarda anche i libretti di deposito bancari o postali al portatore. Pertanto i libretti già aperti dovranno essere estinti ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto ad una somma inferiore a 1.000 euro entro il 31 dicembre 2011.

L'ipotesi di riduzione del saldo riguarda, logicamente, i libretti già esistenti. Invece i titoli emessi dal 6 dicembre in avanti, cioè alla data di entrata in vigore della "manovra Monti", devono avere un saldo sempre al di sotto del nuovo limite di 1.000 euro.

I "vecchi" libretti al portatore, aventi un saldo uguale o maggiore di 1.000 euro, potranno essere regolarizzati con le seguenti modalità.

#### **LIBRETTI AL PORTATORE CON SALDO PARI O SUPERIORE A 1.000 EURO – REGOLARIZZAZIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2011**

##### **Soluzioni**

- Estinzione del libretto con l'incasso della somma;
- prelevamento della soglia eccedente 1.000 euro in modo da ridurre il saldo al di sotto della soglia massima;
- trasformazione del libretto al portatore in libretto nominativo

#### **Gli obblighi di segnalazione dell'infrazione**

La riduzione della soglia da 2.500 a 1.000 euro interessa anche le attività di controllo dei professionisti e degli altri intermediari finanziari. Infatti se tali soggetti in relazione ai loro compiti di servizio hanno notizia dell'infrazione dei predetti divieti (ad esempio il trasferimento denaro contante oltre la soglia) devono effettuare un'apposita comunicazione entro 30 giorni al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'art. 12 del decreto Monti ha **ampliato la sfera di questo obbligo**. Infatti, con decorrenza dal 6 dicembre scorso la **comunicazione dell'infrazione** deve essere effettuata entro lo stesso termine **anche all'Agenzia delle entrate**.

Almeno fino ad oggi la novità non troverà applicazione mancando ancora un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che dovrà stabilire le modalità di comunicazione.

#### **Le sanzioni – Cenni**

Le novità introdotte dal decreto legge in rassegna, (D.L. n. 201/2011) non hanno coinvolto l'importo delle sanzioni irrogabili, essendo rimasto sostanzialmente invariato il contenuto dell'art. 58 del D.Lgs n. 231/2007.

In base al citato art. 58, qualora venga effettuato un trasferimento di denaro contante per un importo pari o superiore alla soglia di 1.000 euro, si applica una sanzione pecuniaria compresa tra l'1 e il 40 per cento, calcolata sull'importo indebitamente trasferito. La stessa sanzione si applica all'importo trascritto sull'assegno privo della clausola di non trasferibilità. Tuttavia, la legge prevede un importo minimo della sanzione di 3.000 euro. La sanzione minima viene aumentata di cinque volte qualora i trasferimenti di denaro superino l'importo di 50.000 euro.

Tuttavia, il soggetto che ha commesso la violazione, può mitigare in misura notevole la sanzione beneficiando dell'istituto dell'oblazione (art. 16 L. n. 689/1981).

In sostanza, una volta ricevuta la contestazione, il soggetto destinatario della sanzione potrà versare, entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione, una somma ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o se più favorevole, qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo.

Considerato che l'art. 58, comma 1, del citato D.Lgs n. 231/2007, prevede per tali violazioni una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40 per cento dell'importo trasferito, nel caso specifico l'oblazione si perfeziona con il pagamento del 2 per cento.

**Esempio: trasferimento di denaro contanti per un importo pari a 1.000 euro**

Tizio ha effettuato un pagamento in contanti per un importo pari a 1.000 euro. Riceve un atto di contestazione con l'irrogazione di una sanzione di 3.000 euro. L'art. 58 prevede che la sanzione percentuale debba essere irrogata in misura variabile tra l'1 per cento ed il 40 per cento con un minimo di 3.000 euro

**Soluzione**

Tizio può estinguere la violazione con l'istituto dell'oblazione versando una somma pari al doppio del minimo edittale (percentuale), quindi versando il 2 per cento dell'importo indebitamente trasferito, cioè 1.000. Il versamento spontaneo di 20 euro risolve ogni problema rimuovendo la violazione.

**L'istituto dell'oblazione troverà applicazione a condizione che l'importo indebitamente trasferito sia inferiore a 250.000 euro.**

I professionisti e gli intermediari finanziari, che in relazione ai loro compiti di servizio, hanno avuto notizia dell'infrazione e non hanno segnalato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed ora anche all'Agenzia delle entrate, l'avvenuta violazione della legge sono destinatari di un'autonoma sanzione. L'importo è variabile dal 3 al 30 per cento, con l'applicazione del minimo di 3.000 euro.

In questo caso non è possibile avvalersi dell'oblazione. Pertanto, nonostante la riduzione della penalità di cui potrebbe aver beneficiato il "soggetto pagatore" il professionista subirà l'irrogazione della sanzione piena non inferiore a 3.000 euro.

## **I pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione**

L'articolo 12 ha tra l'altro previsto anche una soglia più bassa, pari a 500 euro che, ove superata, obbligherà le pubbliche amministrazioni, centrali e locali, ad effettuare i pagamenti con strumenti telematici o comunque in grado di assicurare la tracciabilità, diversi dal denaro contante.

La finalità della disposizione non è tanto quella di ostacolare il riciclaggio o l'evasione fiscale, piuttosto quella di contenere i costi a carico dello Stato dovuti alla gestione del denaro contante.

L'ambito applicativo della disposizione è molto ampio riguardando gli stipendi, le pensioni, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato. I pagamenti, se **di importo superiore a 500 euro** devono essere effettuati con mezzi diversi dal denaro contante, ovvero con l'utilizzo di strumenti elettronici bancari o postali, comprese le carte prepagate.

A ben vedere, però, anche se la disposizione risulta applicabile dal 6 dicembre, l'art. 12 non ha previsto espressamente quali sanzioni siano irrogabili. La stessa disposizione prevede, però, che le disposizioni di accredito riguardanti i trattamenti pensionistici minimi sono esenti dall'imposta di bollo. Per tali rapporti è fatto divieto alla banche di addebitare alcun costo.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione bancaria italiana dovranno definire con apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi, le caratteristiche di un conto corrente di base le cui condizioni risultino particolarmente vantaggiose.

## **L'entrata in vigore**

Il nuovo limite è applicabile sin dal 6 dicembre scorso, cioè dal momento di avvenuta pubblicazione del D.L. n. 201/2011 nella Gazzetta Ufficiale. Diversamente da provvedimenti analoghi che in passato hanno già ridotto il limite della soglia (cfr la "manovra di Ferragosto") non è stato previsto un periodo transitorio all'interno del quale le eventuali violazioni non sarebbero state sanzionate.

Conseguentemente, salvo il caso in cui in fase di conversione non si intervenga su questo punto, i pagamenti in contanti in misura pari o superiore a 1.000 euro, se effettuati dal 6 dicembre in avanti, determineranno l'irrogazione delle relative sanzioni.

**Il Redattore**  
**Nicola Forte**

**Il Presidente della Fondazione**  
**Paolo Moretti**